

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1460)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° marzo 1961
(V. Stampato n. 2733)

presentato dal Ministro delle Finanze
(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Bilancio
(PELLA)

col Ministro del Tesoro
(TAVIANI)

col Ministro della Difesa
(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(COLOMBO)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(MARTINELLI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo
(FOLCHI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MARZO 1961

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2,
recante ritocchi al regime fiscale della benzina

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

«L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è ridotta da lire 3.900 a lire 3.600 per quintale».

ALLEGATO

Decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 1961.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, recante diminuzioni della imposta di fabbricazione sulla benzina nonché sugli oli da gas da usare direttamente come combustibili;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di ritoccare il regime fiscale della benzina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e per lo spettacolo;

DECRETA:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina è ridotta da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale.

Le aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, per il prodotto denominato « jet-fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, sono ridotte da lire 9.120 a lire 8.850 per quintale relativamente al contingente annuo di tonnellate 18.000, e da lire 912 a lire 885 per quintale relativamente ai quantitativi eccedenti detto contingente.

Art. 2.

L'articolo 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, modificato con l'articolo 14 della legge 21 maggio 1955, n. 463, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Le autovetture, i motocicli e gli autoscafi, ad uso privato, i rimorchi ad uso di applicazione di campeggio e simili, importati temporaneamente dall'estero, appartenenti e guidati da persone residenti stabilmente all'estero, sono esentati, a condizione di reciprocità di trattamento, dal pagamento della tassa di circolazione. L'esenzione è accordata anche quando il proprietario od un suo congiunto entro il terzo grado parimenti residente all'estero si trova a bordo del veicolo e questo è guidato da altra persona, pure se residente in Italia ».

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto ad articolare in maniera diversa la lettera A) dell'articolo 13 del decreto ministeriale 24 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1960, registro n. 91, Finanze, foglio n. 275, in modo da stabilire l'aliquota condensata dell'imposta generale sull'entrata relativa alla benzina in lire 5,90 per cento e quella concernente gli altri prodotti, elencati nella stessa lettera, nella misura per essi fissata dall'articolo 13 del decreto ministeriale 14 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1959, registro n. 36 Finanze, foglio n. 311, recante speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1960. Tale decreto avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1961.

Per assicurare il rifornimento dei punti di vendita il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire l'estrazione di benzina col pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine di lire 8.850 per quintale e dell'aliquota condensata d'imposta generale sull'entrata del 5,90 per cento con tre giorni di anticipo rispetto alla data di cui al precedente comma ed a determinare, con suo decreto, le relative modalità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1961.

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — PELLA —
TAVIANI — ANDREOTTI — COLOMBO —
MARTINELLI — FOLCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: GONELLA